

OGGETTO : Concessione edilizia in Mogadiscio al l'indiano Ahmed Muragi -



DECRETO N. 10734 - Sull'originale del presente decreto è stata applicata ed annullata una marca da bollo da L.50.-

IL GOVERNATORE

della Somalia Italiana

Vista la legge 6 luglio 1933, n.999 sull'Ordinamento Organico per l'Eritrea e la Somalia Italiana, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n.146;

Visto il R.D.26 febbraio 1934, che fissa la data di entrata in vigore della predetta legge n.999;

Visti gli ordinamenti in vigore;

Visto il R.D.31 gennaio 1909, n.81, che dà facoltà al Governatore della Somalia Italiana di accordare concessioni di terreno a scopo edilizio

Visto il regolamento per dette concessioni, approvato con D.G. del 21 settembre 1919, n.2334;

Vista la domanda in data 13 novembre 1934 col la quale l'indiano Ahmed Muragi tiene in concessione perpetua un appezzamento di terreno in Mogadiscio per costruirvi un capannone in muratura quale deposito di materiali infiammabili;

Sentite il parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia nella seduta del 17 gennaio 1935;

Visto il disciplinare di concessione in data 11 marzo 1935 ed i relativi disegni che lo integrano;

Considerato, come risulta dalla lettera del Commissariato Regionale di Mogadiscio, che l'indiano Ahmed Muragi ha effettuato il pagamento del l'onere fissato (bolletta n.29 in data 14 marzo 1935) ;

SECRETI Art.1°

E' data all'indiano Ahmed Muragi, in concessione perpetua a titolo oneroso ed a scopo edilizio, un appezzamento di terreno, di presunta demaniale, della superf. di mq. 5760 (metri quadrati cinquemilasettecentosessantanta) sito in Mogadiscio sul lotto n.77 del vigente piano regolatore.

Art.2°

La concessione è data alle condizioni tutte fissate sull'apposito disciplinare portante la data dell'11 marzo 1935, firmato Ahmed Muragi e, d'ordine nostro, dal Reggente la Direzione AA.CC.e PP., disciplinare che, unitamente ai disegni ed al verbale di consegna d'area che lo integrano viene approvato dal presente Decreto.

Art.3°

Il Commissariato Regionale di Mogadiscio resta incaricato di vigilare sulla osservanza delle norme stabilite dal disciplinare anzi citato.

Mogadiscio, 25 marzo 1935-XIII-

F.to GRAZIANI

ART. 7 — Riferimenti altimetrici.

Il piano terreno del fabbricato dovrà avere la quota superiore a quello del tratto di strada antistante. Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere apportate, sia al progetto che alla pianta del fabbricato, tutte quelle modifiche che venissero ritenute opportune dal competente Ufficio delle Opere Pubbliche, per ragioni tecniche ed estetiche.

ART. 8 — Strutture in cemento armato.

Per le strutture in cemento armato si dovranno osservare le « norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio nelle Colonie », contenute nel R. Decreto 12 luglio 1934, n. 1306, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Colonia in data 1° ottobre 1934-XII.

ART. 9 — Variazioni al progetto.

Non possono essere eseguite sul terreno concesso altre costruzioni, oltre quelle progettate, senza preventiva autorizzazione scritta del Governo della Colonia al quale, all'uopo dovrà essere presentata apposita domanda corredata, a norma delle vigenti disposizioni, del nuovo progetto.

Ogni eventuale variazione alla costruzione cui fa riferimento il presente disciplinare dovrà essere ugualmente autorizzata dal Governo della Colonia.

ART. 10 — Riferimento a leggi e regolamenti.

La concessione, oltre alle condizioni del presente disciplinare, è sottoposta a tutte le altre di cui al Regolamento per la concessione di terreni a scopo edilizio, approvato con D. G. 21 settembre 1929 numero 2334 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 9 del 30 settembre 1919, in quanto non contrastino con i patti stabiliti nel presente disciplinare. Il concessionario dovrà inoltre sottostare a tutte

-2-

ART. 2 — Terreno.

Il terreno suddetto, da delimitarsi a cura delle Opere Pubbliche ed a spese del concessionario, è dato a scopo edilizio per costruirvi *un capanno in muratura a blocchi ad uso deposito infamabili* —, ubicato come risulta da apposita planimetria qui unita assieme al progetto di costruzione.

ART. 3 — Diritti di terzi.

La concessione è fatta con ogni riserva di diritti dei terzi ed il concessionario si obbliga di ritenere indenne e sollevata l'Amministrazione Governativa da qualsiasi richiesta di eventuali aventi diritti sul terreno.

ART. 4 — Natura della concessione.

La concessione è fatta a titolo *oneroso in ragione di L. 0.50 per metro quadrato di superficie con un onere attivo totale di L. 2.880 (cumulo allocato statale) che il concessionario ha l'obbligo di pagare prima della firma del presente disciplinare.* —

ART. 5 — Termine della costruzione.

La costruzione, che deve sorgere sul terreno descritto al precedente numero 1, deve essere condotta a termine entro *sei* — mesi dalla data di pubblicazione del decreto governatoriale di concessione.

ART. 6 — Scarichi acque.

Le acque luride del fabbricato dovranno essere raccolte in un pozzo nero il quale, se del tipo a fondo filtrante, dovrà essere ubicato in guisa che il perimetro interno dello scavo risulti alla distanza minima di metri due da ogni muro, sia principale che divisorio.

8
Affiliante L. 12 Marchi da ballo
Sull'originale sul presente. —



GOVERNO DELLA SOMALIA ITALIANA

DIREZIONE DEGLI AFFARI CIVILI E POLITICI

Disciplinare di concessione di terreno a scopo edilizio

ART. 1 — Oggetto.

È dato in concessione perpetua al sig.

*L. Luciano
Stures Muraci. —*

un appezzamento di terreno, di presunta proprietà demaniale, di metri quadrati

5760

(Cinquemila settecento sessanta —)

sito in

zona riservata depositi infiammabili sul lotto numero *77.*

del Piano Regolatore. L'appezzamento, avente forma *rettangolare*, misura

una lunghezza di metri *72* — ed una larghezza di metri *80.* —

e confina: a nord-est- con la futura strada che lo sepa-

ra dal lotto n. 78. —


nord-ovest- con la concessione in ac-
cordata alla Società Coloniale Italiana. —

a sud-est- con la futura strada che lo

separa dal lotto n. 83. —

ad *nord-ovest- con la futura strada*

che lo separa dal lotto n. 78. —



JAMHUURIYADDA DIMOQRAADIGA SOOMAALIYA

MAXKAMADDA DEGMADDA HODAN

Lam. 309/88BG

"Qaybta - Mucamalaadka"

UJEEDDO: Wakaalad gaar ah.

Waxaa Maxkamadda horteeda yimid RAZAXUSEEN AXMED, u dhashay Pakistaan, deggen Muqdisho, Degmadda Xamar Weyne, wuxuuna eaddeeyay in uu wakiishay JIBRIIL JAA MAC JIBRIIL, oo u dhashay soomaali, sita Bas/15981/2 wuxuuna u wakiishay in uu maamulo baqaarkiiisa oo ku yaala Muqdisho, Degmadda Cabdulcastis, u kireeyo, ka na saaro, u gadi karo baqaarka naftiisa, una saxiixi karo.- Jumlo ahaan wuzuu u wakiishay arrintaas, wuxuuna joojiyay maqaanka naftiisa, ficilkiisa iyo maamulkiisa iyo saxiixiisa wuzuu ka yeelay ficilkiisa, maamulkiisa iyo saxiixiisa oo kale waktil gaar ahaan need oo sharciga waafaqsan, la wakiisha waa aqbalay wakaaladdaas iyo muhiimadaas oo loo xilsaaray, aqbalid saxiix ah oo sharciga waafaqsan, sidaasna waxaa ka markhaati ah Sh. Maxamed Sh. Cali Baana iyo Cali Muxumed Axmed.- Keddib Maxkamadda markay agoonsatay an saxnaanta wakaaladda waxay ku qortay buugga guud, kaas oo ay saxiixeen dhinacyada iyo markhaatiyaasha.-

Muqdisho, 20.9.1988

KAALIYAHA

GARSOORAHA MAXKAMADDA

(Xasan Xaaji Samatar)

(Sh. Maxamuud Shiikh Maxamed)

F. GAAR

Bakhaarka ku yaalla Degmada Cabdulcasiis wuxuu ku fadhiiya dhul cabbirkisu yahay 5760 Mitir Quadrato, Bakhaarkaaso assal ahaan milkiyadiisa uu lahaa XAAJI AXMED MURAAJI OKEERA sida ku cad warqadda milkiyadda decreto di terreno Lam.10734 Tr. tahay 6.7.1933. Kaddibna uu u wareegay milkiyadda Bakhaar-kaas wiilkiisa RAZA XUSEEN XAAJI AXMED MURAAJI sida ku cad warqadda siismada Lam. yahay 441/80 Tr. 1.1.80 kana soo baxday Maxkamadda degmada Wadajir ee Kamar.-
Mugdisho, 20.9.1988.-

GARSOORAHA MAXKAMADDA

SHEEKH MAXAMUUD SHEEKH MAXAMED

KAALIYAHA

XASAN XAAJI SAMATAR

